ART. 1 (ISTITUZIONE)

1. Il Comune di Vado Ligure ha istituito il Servizio di Asilo Nido nell'anno 1989 con deliberazione C.C. n. 341 del 16/10/1989. La gestione educativa del Servizio è affidata a terzi mediante esperimento di gara di appalto concorso.

ART. 2 (FINALITA')

- 1. L'Asilo Nido è un Servizio socio-educativo mirato a rispondere ai bisogni dei bambini dal compimento del terzo mese al compimento del terzo anno d'età, favorendone un equilibrato sviluppo della personalità.
- 2. L'Asilo Nido costituisce supporto nei confronti delle famiglie, al fine di rispondere alle loro esigenze, per affiancarli nei loro compiti educativi, ed al fine di facilitare l'accesso della madre al lavoro in un contesto di parità sociale di entrambi i genitori.
- 3. L'Asilo Nido è un Servizio che tutela e garantisce l'inserimento di minori che presentano svantaggi psico-fisici e sociali favorendone pari opportunità di sviluppo.
- 4. Compito dell'Asilo Nido è:
- assicurare un ambiente che stimoli processi evolutivi e conoscitivi dei bambini, operando un rapporto costante con la famiglia in collegamento con le altre istituzioni sociali ed educative;
- programmare attività educative tenendo conto dei bisogni del bambino e del suo diritto all'autonomia, concorrendo allo sviluppo psico-fisico- educativo del bambino mediante attività formative e pedagogiche.
- 5. Inoltre l'Asilo Nido fornisce occasioni adeguate alle potenzialità di apprendimento e di esplorazione, nonché confronto di esperienze, di conoscenza, di affettività e solidarietà relazionale del bambino, valorizzandone l'identità personale.

ART. 3 (FUNZIONAMENTO)

- 1. L'Asilo Nido è un Servizio di base, situato sul territorio del Comune di Vado Ligure, svolto a favore di tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi fino al compimento del terzo anno.
- 2. Il numero dei minori ammessi all'Asilo Nido Comunale di età compresa tra i tre e i dieci mesi è stabilito dall' Amministrazione Comunale, in base alle esigenze organizzative di servizio e nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporto numerico personale-bambini.
- 3. L'ammissione di minori residenti nei Comuni di Quiliano, Bergeggi e Noli è disciplinata dalle deliberazioni C.C. n. 145 del 16/12/1994 C.C. n. 2 del 29/1/1996 e C.C. n. 6 del 16/1/2003 e dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

4. I succitati Comuni convenzionati ogni anno dovranno far pervenire all'Ufficio Servizi Sociali comunicazione relativa alla richiesta dei posti necessari con la sottoscrizione del relativo impegno di spesa.

5. Non costituisce causa di esclusione all'Asilo Nido la presenza di minori con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

- 6. Possono frequentare l'Asilo Nido i bambini che compiono il terzo anno di età tra il 1° febbraio e il 31 agosto (con riserva relativa all'apertura nel mese di agosto).
- 7. Non possono essere ammessi o riammessi al Nido i bambini che compiono il terzo anno d'età tra il 1° settembre il 31 dicembre.
- 8. I bambini che compiono i 3 anni d'età dal 1 al 31 gennaio possono frequentare l'Asilo Nido fino alla data del compimento del terzo anno, dopodiché possono essere accolti alla Scuola Materna, previa domanda di iscrizione alla Direzione Didattica entro i termini previsti.
- 9. Nel caso, di non accoglimento dell'istanza alla Scuola Materna, il minore potrà continuare a frequentare l'Asilo Nido fino alla fine dell'anno scolastico, ovvero fino alla fine di luglio.
- 10. Il Servizio di Asilo Nido è svolto dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,20 alle ore 17,00 con orari di frequenza dalle 7,20 alle 14,00 oppure dalle 7,20 alle 17,00.

11. Per motivi organizzativi i minori possono entrare quotidianamente all'Asilo Nido entro e non oltre le ore 9,30.

- 12. Su motivata richiesta di un congruo numero di genitori almeno di una sezione, verrà valutata di anno in anno, l'apertura del Servizio nel mese di agosto.
- 13. Le modalità di svolgimento del servizio non indicate nel presente regolamento sono espresse nel disciplinare che ne regola l'appalto.
- 14. Viene osservato un periodo di chiusura natalizio e pasquale, tenuto conto delle esigenze delle famiglie. Il soggetto gestore darà formale comunicazione della chiusura all'Amministrazione Comunale.
- 15. Entro la fine di ogni anno scolastico, il personale dell'asilo Nido, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si impegna a individuare e comunicare ai genitori, in apposita riunione, le modalità di inserimento per l'anno scolastico successivo.

ART. 4 (MODALITA' DI ISCRIZIONE)

- 1. Per iscrivere i bambini al Nido i genitori devono compilare una domanda su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali.
- 2. Le domande devono essere di regola presentate dal 2 al 31 maggio compreso.

3. Al di fuori del periodo sopra indicato, eventuali altre ammissioni potranno essere effettuate solo in presenza di posti disponibili, a seguito di ulteriori bandi di iscrizione durante l'anno scolastico.

ART. 5 (FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA)

- 1. Qualora i posti disponibili siano inferiori alle richieste, l'ammissione terrà conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) residenza nel Comune di Vado Ligure;
- b) presenza di particolari problematiche psico-sociali del bambino o del nucleo familiare, con certificazione dei Servizi Sociali Distrettuali comprovanti la necessità dell'inserimento;
- c) handicap psico-fisici debitamente documentato dai competenti Servizi Sanitari e per i quali i programmi educativi, o comunque la frequenza dell'Asilo Nido, risultano idonei al recupero, all'inserimento sociale e al reinserimento;
- d) figli con entrambi i genitori lavoratori.
- 2. Tale documentazione resterà depositata agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali e, previo assenso dei genitori richiedenti, ne verranno opportunamente informati gli educatori dell'Asilo Nido.

ART. 6 (CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE)

- 1. La partecipazione degli utenti al costo del servizio è determinata sulla base dei seguenti principi:
- Progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- Adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti.

ART. 7 (TARIFFA DEL SERVIZIO)

- 1. La tariffa a carico della famiglia dei minori frequentanti il Centro sarà determinata, nel rispetto di quanto disciplinato nell'art. 7, in base alle modalità di seguito riportate:
- Per valore I.S.E.E. fino a 5.300= fascia esente;
- Per valore I.S.E.E. pari o superiore a 15.000= a totale carico dell'utente;
- Valori I.S.E.E. intermedi compartecipazione al costo del servizio in base alla seguente proporzione matematica:

15.000 : costo del servizio = I.S.E.E. : X

Dove:

- 15.000= livello massimo di I.S.E.E. oltre il quale il costo del servizio è a totale carico dell'utente (in quanto non rientra nei benefici di cui al D. Lgs. 109/98);
- I.S.E.E. = Indicatore Situazione Reddittuale
- 2. Le rette di frequenza al Nido e la quota relativa alla consumazione del pasto potranno essere rideterminate annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

3. Le rette vengono rideterminate nei seguenti casi:

- per il periodo di inserimento
- in caso di assenza continuativa di oltre 30 gg., debitamente giustificata, e, in caso di malattia certificata dal medico, (riduzione della retta del 50%)
- in caso di presenze inferiore a sette giorni (riduzione del 30%)
- per il 2° figlio o più figli che frequentano lo stesso Asilo Nido (riduzione del 30%)
- 4. La retta mensile dell'Asilo Nido dovrà versarsi su conto corrente postale intestato al Comune di Vado Ligure oppure presso lo sportello di tesoreria Comunale Banca Popolare di Novara entro e non oltre i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui il versamento si riferisce.
- 5. L'insolvenza dal pagamento della retta darà luogo alla decadenza del diritto all'utilizzo dell'asilo nido trascorsi trenta giorni, senza esito, dal sollecito scritto alla regolarizzazione.
- 6. Le assenze non giustificate, superiori ai 10 giorni, comportando la decadenza automatica del posto.

ART. 8 (AMMISSIONI MINORI NON RESIDENTI)

- 1. Il Comune di Vado Ligure con apposita convenzione estende la fruizione del proprio Servizio a minori non, con le seguenti priorità di accesso:
- minori residenti nel Distretto Sociale n. 32;
- minori, figli di dipendenti o in servizio presso le strutture del Comune di Vado Ligure;
- minori residenti nei Comuni limitrofi.
- 2. Le ammissioni di minori saranno subordinate alla presa in carico dei costi di gestione del Servizio da parte dell'Amministrazione Comunale di residenza dei minori.
- 3. Il costo di gestione dovuto dai Comuni del Distretto Sociale n. 32 o limitrofi, verrà dettagliatamente stabilito in apposita Convenzione, tenuto conto dei contributi regionali erogati al Comune di Vado Ligure.
- 4. Le ammissioni di minori saranno subordinate alla presa in carico dei costi di gestione del Servizio da parte dell'Amministrazione Comunale di residenza dei minori.

5. I bambini non residenti nei Comuni convenzionati saranno iscritti in apposita lista e verranno ammessi solo in caso di disponibilità e ad esaurimento della lista dei residenti.

ART. 9 (MODALITA' DI PAGAMENTO DI MINORI NON RESIDENTI)

- 1. Le rette mensili di frequenza dei minori ammessi residenti nei Comuni Convenzionati verranno stabilite ed introitate direttamente dai Comuni di residenza degli utenti medesimi.
 - 2. Le rette mensili di frequenza dei minori ammessi residenti nei Comuni non convenzionati saranno stabilite ed introitate direttamente dal Comune gestore del Servizio.

ART. 10 (IL COMITATO DI GESTIONE)

- 1. Per garantire il massimo della funzionalità dell'Asilo Nido ed un rapido costante rapporto con l'Amministrazione Comunale, nell'Asilo Nido viene costituito un Comitato così composto:
- 1) Assessore ai Servizi Sociali Comune di Vado Ligure
- 2) Due rappresentanti delle famiglie dei minori eletti dall'assemblea dei genitori;
- 3) Responsabile dell'Asilo Nido, designato dall' affidatario del Servizio;
- 4) Un rappresentante dell'Unita' Operativa Consultoriale;
- 5) Un rappresentante per ciascun Comune convenzionato.
- 2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
- 3. L'Amministrazione Comunale provvederà con apposito atto di Giunta ad approvare la nomina del Comitato di Gestione che ha durata in carica di un anno scolastico.
- 4. Il Comitato di Gestione ha il compito, in base alla determinazione del Comune, di predisporre un programma di attività, attraverso la quale vengono definiti i risultati da conseguire, le attività da realizzare e gli strumenti operativi da utilizzare, nonché le risorse finanziarie da impiegare.
- 5. I programmi di attività, una volta approvati, dovranno essere trasmessi al Comune, che ne verifica l'effettiva realizzazione alla fine di ogni anno scolastico.
- 6. Il Servizio Sociale provvede a trasmettere al Comitato di Gestione la graduatoria degli ammessi all'Asilo Nido e la lista d'attesa, che viene predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 11 (ASSISTENZA SANITARIA)

1. L'Assistenza sanitaria e i controlli nell'Asilo Nido sono svolti dall'Unità Operativa Consultoriale dell'ASL 02.

ART. 12 (REFEZIONE)

1. Il Servizio di refezione nell'Asilo Nido è fornito da una Ditta appaltatrice, individuata dall'amministrazione Comunale, sulla base di un menù redatto dal Pediatra Consultoriale.

ART. 13 (NORME FINALI E TRANSITORIE)

1. Per quanto non previsto espressamente dagli articoli precedenti, si intendono richiamate tutte le norme nazionali e regionali attinenti alla natura del servizio.